

REGOLAMENTO E TARIFFE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE

(Approvato con Delibera N° 329 del 28/05/1987)

ART. 1

Il Comune di San Giorgio a Cremano gestisce in economia od in appalto secondo le determinazioni del Consiglio Comunale ed in conformità al le norme del relativo capitolato il servizio della illuminazione elettrica votiva sulle tombe, nelle cappelle, loculi - ossari, colombari, lapidi ,ecc., esistenti nel recinto del Cimitero Comunale.

ART. 2

Le domande di abbonamento per l'illuminazione votiva; devono esse re presentate al Municipio od al la ditta concessionaria, su apposito modulo a stampa fornito dalla stessa.

ART. 3

L'abbonamento ha la durata di anni. 1 (uno) e si intenderà rinnovato per altri anni 1{uno) qualora non intervenga disdetta, dall'una o dall'altra parte, almeno 6 mesi prima, in qualunque momento dell'anno mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'abbonamento de corre dal primo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato l'allacciamento.

Il canone di utenza dovrà essere pagato semestralmente od annualmente, in via anticipata, su presentazione di apposita bolletta da parte dell'esattore incaricato.

Sarà tollerato un periodo di mora non superiore a giorni 30. Qualora l'utente non paghi entro detto periodo di tolleranza esso sarà tenuto al pagamento di una indennità di mora pari a quella stabilita per l'esattoria comunale.

Se il pagamento è protratto oltre i 90 giorni, la ditta concessionaria avrà facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica e di incamerare il deposito cauzionale che ogni utente dovrà versare, all'atto del contratto, in un importo pari a 4 mensilità di utenza.

Tale deposito cauzionale sarà restituito all'utente al momento della cessazione del contratto.

ART. 4

L'eventuale ripristino di corrente, tolta per scadenza di contratto, per danni causati dall'abbonato o per morosità, sarà effettuato previo pagamento del le spese di rilasciamento e saldo delle rate di abbonamento dovute e non pagate.

ART. 5

E' vietato agli utenti di asportare o cambiare le lampadine; di modificare o manomettere l'impianto; di eseguire attacchi abusivi; di cedere o subaffittare la corrente e, comunque, di portare modificazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento del danno salva ogni altra azione civile o penale e riservata la facoltà di interruzione del servizio.

ART. 6

Gli impianti saranno eseguiti esclusivamente dall'impresa concessionaria che vi provvederà con personale proprio, oppure con ditta di sua fiducia e di gradimento del Comune.

L'impianto concerne la presa di corrente, la fornitura della conduttura di derivazione in cavetto sotto piombo, con scatole di presa, degli speciali portalampada e lampadine.

Resta esclusa ogni e qualsiasi opera artistica e decorativa che, se preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, sarà a completo carico dell'utente.

ART. 7

La ditta concessionaria dovrà tenere perfettamente aggiornata una pianta della rete di distribuzione, che dovrà essere consegnata al Comune a fine esercizio, per la sua esatta identificazione.

ART. 8

Quale corrispettivo della fornitura dell'energia elettrica, dell'allacciamento alla linea elettrica per la fornitura della lampadina, del portalampada e di quant'altro occorrente per la regolare esecuzione del servizio, nonché per la loro manutenzione e ricambio lampade, la ditta concessionaria avrà diritto di percepire:

- a. un compenso fisso di £. 10.000 (lire diecimila) annue per ogni lampadina di due Watt o multiplo.
- b. Tale canone potrà essere variato in più od in meno in dipendenza dell'aumento o diminuzione, superiore al .5 per cento, nel prezzo di erogazione dell'energia elettrica da parte della Società erogatrice.
- c. Stabilire per le lampade occasionali il diritto corrispondente ad 1/12 (un dodicesimo) del prezzo per ogni lampadina.
- d. La ditta concessionaria si impegna alla sostituzione gratuita delle lampadine ed alla manutenzione di tutto l'impianto di allacciamento, salvo che il deterioramento sia imputabile all'utente.
- e. un compenso, una volta tanto, per l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete principale di £ 7.000 (Lire settemila) per allacciamento a cappelle mortuarie, di £ 7.000 (Lire settemila) per qualsiasi altro allacciamento.

I suddetti compensi sono per allacciamenti sino alla potenza di 20 Watt, e per una distanza massima di metri lineari 6 (sei) dall'asse di ogni viale o dal muro esterno di testa di ogni cappella e comprendono la fornitura del cavetto, presa, valvola, lampada e portalampada.

Detti compensi potranno essere variati in più od in meno per effetto di variazioni nel costo del materiale e della mano d'opera nella misura eccedente al 10 per cento, al lo scadere di ogni triennio.

Gli allacciamenti restano di proprietà della ditta concessionaria ed allo scadere del contratto di appalto passeranno in proprietà del Comune.

Per qualsiasi modificazione all'impianto primitivo richiesto dall'utente, le spese relative sono a suo carico.

ART. 9

Nelle somme pagate in base al precedente art. 8 sono compresi gli ordinari lavori di sterro, di apertura e di chiusura di eventuali tracce murarie e di adattamento del le condutture elettriche.

Sono escluse le spese eventualmente necessarie per la foratura dei monumenti.

ART. 10

La ditta concessionaria si obbliga ad astenersi da ogni noiosa insistenza verso i privati per ottenere abbonamenti al servizio.

ART. 11

Eventuali ricorsi degli utenti contro lo svolgimento del servizio dovranno essere diretti, in bollo competente, alla Giunta Municipale, la quale deciderà in via amministrativa, sentita la ditta concessionaria.

ART. 12

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento, si intendono applicabili le leggi vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate.